AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

Direzione servizi digitali

Protocollo DDA/0004774 del 06 dicembre 2022

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/4716, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1809/DDA/LS)

Con istanza DDA/4716, acquisita in data 02 dicembre 2022 (prot. n. DDA/0004708), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza, sul sito *internet* https://dodoconverter.com, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
EROS	FUOCO NEL FUOCO	2000	<omissis>
EROS	FUOCO NEL FUOCO	2000	<omissis>
EROS	CONTROVENTO	2009	<omissis>
EROS	CONTROVENTO	2009	<omissis>
EROS	APPUNTI E NOTE	2009	<omissis>
nek	CUORI IN TEMPESTA	1995	<omissis>
NEK	CUORI IN TEMPESTA	1995	<omissis>
NEK	CUORI IN TEMPESTA	1995	<omissis>
NEK	INSTABILE	2006	<omissis>
NEK	FATTI AVANTI AMORE	2014	<omissis>
RENATO ZERO	BELLA SCOMMESSA	2020	<omissis>
RENATO ZERO	BELLA SCOMMESSA	2020	<omissis>

RENATO ZERO	GALEOTTO FU IL CANOTTO	1981	<omissis>
RENATO ZERO	GALEOTTO FU IL CANOTTO	1981	<omissis>
RENATO ZERO	L'ULTIMO VALZER	2018	<omissis>
ANTONACCI	CONVIVENDO	2004	<omissis>
ANTONACCI	CONVIVENDO	2004	<omissis>
ANTONACCI	HO LA MUSICA NEL CUORE	2014	<omissis>
ANTONACCI	HO LA MUSICA NEL CUORE	2014	<omissis>
ANTONACCI	CORTOCIRCUITO	2015	<omissis>
FEDEZ	BELLA STORIA	2020	<omissis>
FEDEZ	BUONGIORNISSIMO	2019	<omissis>
FEDEZ	CHIEDITI IL PERCHE'	2014	<omissis>
FEDEZ	DALLO PSICOLOGO	2021	<omissis>
FEDEZ	LE FESTE DI PABLO	2020	<omissis>

L'istante dichiara, inoltre, che: "*Si evidenzia che il tentativo di rimozione selettiva operato dalla SIAE sul sito oggetto della presente istanza non è andato a buon fine, in quanto la mail dedicata al "Notice and take down" non risulta funzionante. Si rappresenta il carattere massivo delle violazioni al diritto d'Autore*".

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio risulta verosimilmente registrato dalla NameCheap Inc., con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica support@withheldforprivacy.com e 8134861413d7411d93373234c47da225.protect@withheldforprivacy.com;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Iroko Networks Corporation, con sede in Panama city, Panama, 63/66 Hatton Garden, Suite 23, London, EC1N 8LE, United Kingdom, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@iroko.net e admin@iroko.net; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *serve*r che risultano esser localizzati ad Amsterdam, Paesi Bassi.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u)*, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/4716", la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, del Regolamento.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione dell'ing. Luca Salandri, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/4716**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b)*, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d)*, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 21 dicembre 2022.**

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore